

A TUTTI I CLIENTI
Loro sedi

Lucio Giulio Ricci

Dottore Commercialista

Revisore Legale

C.T.U. presso di Tribunale di Milano

Paolo Covini

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Leonardo Petrella

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Rag. Antonio Tozza

Dott.ssa Bruna Castelvvedere

Dott.ssa Eva Forchione

Dott.ssa Roberta De Cecco

Dott. Roberto Rezzani

Dott.ssa Rossella Ferrari

Dott. Giuseppe Bonvino

Dott.ssa Ambra Quarella

Dott. Matteo Fusco

Consulenti esterni:

Avv. Massimiliano Pollavini

Dott. Maurizio Russo

Milano, 7 febbraio 2023

News Letter 2023/04 – Legge di Bilancio 2023: principali novità fiscali riguardanti le SOCIETA' ed ENTI CON PERSONALITA' GIURIDICA

Con la presente intendiamo fornire una prima e generale panoramica sulle novità fiscali di maggior rilievo riguardanti le **società e gli enti con personalità giuridica** introdotte dalla Legge del 29 dicembre 2022 n. 197, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, n. 303, Supplemento Ordinario n. 43 (di seguito “**Legge di Bilancio 2023**” o “Legge”), entrata in vigore il 1° gennaio 2023.

Per gli altri argomenti della Legge di bilancio 2023 si rimanda alle nostre newsletter numeri 2023/03 e 2023/05.

Nell’ultimo paragrafo della presente newsletter sono evidenziate le principali novità per l’anno 2023 introdotte dal decreto milleproroghe (D.L. 29.12.2022 n. 198).

Qualora di vostro interesse, sarà nostra cura approfondire e/o integrare la trattazione delle tematiche di seguito illustrate anche alla luce delle interpretazioni e dei chiarimenti che saranno forniti dalla prassi e dalla dottrina più autorevole.

A. NOVITÀ IN TEMA DI IMPOSTE DIRETTE

A1. CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI – RILEVANZA NEL PERIODO DI IMPUTAZIONE A BILANCIO

Riferimento normativo: articolo 1, commi 273-275

La Legge di Bilancio 2023 ha modificato l’articolo 83 del D.P.R. n. 917/1986 (anche “TUIR”), stabilendo che la contabilizzazione degli errori contabili assume rilevanza fiscale nell’esercizio in cui avviene la correzione. Una volta realizzata la correzione, l’Agenzia delle Entrate non potrà formulare rilievi con riferimento alle poste erroneamente imputate o non imputate nell’esercizio in cui è stato commesso l’errore.



CONCENTER

STUDIO TOZZA

Studio

CASTELVEDERE

FUSION
INTERNATIONAL

CPR Tale S.t.p.r.l.

Società tra Professionisti
Via Fabio Filzi, 27 – 20124 Milano
Tel +39 02 89750245 – 02 6774181
Fax +39 02 89750219

Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
Reg. Imprese di Milano n° 08441260968
Codice Fiscale/P.IVA n° 08441260968
emails: info@bcptale.it
www.cprtale.it

La nuova disciplina si applica alle imprese che determinano la base imponibile Ires applicando il criterio della derivazione rafforzata e a condizione che sottopongano il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale.

Le modifiche in esame si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 22.06.2022.

Analoga modifica è apportata in materia di Irap.

A2. AUMENTO DEI LIMITI DI RICAVI PER LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Riferimento normativo: articolo 1, commi 55-57

A decorrere dal 1° gennaio 2023, è stato elevato l'ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata previsto dall'articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973 (salvo l'opzione per il regime ordinario di contabilità).

Per effetto di tale modifica, il regime di contabilità semplificata è adottato "naturalmente" qualora i ricavi percepiti o conseguiti nell'anno non siano superiori a:

- €500.000 (prima €400.000) per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- € 800.000 (prima €700.000) per le imprese aventi per oggetto altre attività.

A3. RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI

Riferimento normativo: articolo 1, commi 107-109

Per il 2023 sarà consentito alle società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, nonché alle persone fisiche, di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti al 01.01.2023, al di fuori del regime di impresa, per mezzo della redazione e giuramento di una perizia di stima entro e non oltre il 15 novembre 2023 e del pagamento, entro la stessa data, di un'imposta sostitutiva del 16% del valore che è possibile pagare anche in tre rate annuali di pari importo la cui prima con scadenza 15 novembre 2023.

A4. ASSEGNAZIONE E/O CESSIONE DI BENI AI SOCI E/O TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

Riferimento normativo: articolo 1, commi 100-105

Sono stati riaperti i termini per l'effettuazione delle operazioni di:

- assegnazione e/o cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali;
- trasformazione in società semplice di società commerciali, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei già menzionati beni.

I benefici fiscali previsti competono per le operazioni realizzate entro il 30.09.2023.

I benefici fiscali si sostanziano:

- nell'imposizione sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito di trasformazione;
- nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione di imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

In tema di imposte indirette, infine, è prevista la riduzione alla metà delle aliquote dell'imposta di registro proporzionale, ove dovuta, e l'imposizione ipotecaria e catastale in misura fissa.

Le società interessate sono tenute al versamento delle imposte sostitutive dovute:

- per il 60% entro e non oltre il 30.09.2023;
- per il rimanente 40% entro e non oltre il 30.11.2023.

B. NOVITÀ IN MATERIA DI CREDITI D'IMPOSTA

B1. PROROGA DEL TERMINE “LUNGO” DEL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI “4.0”

Riferimento normativo: articolo 1, comma 423

Viene prorogato dal 30.06.2023 al 30.09.2023 il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali “4.0” con “prenotazione” (ossia, accettazione dell'ordine e versamento di almeno il 20% in acconto) entro e non oltre il 31.12.2022.

B2. PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA E GAS

Riferimento normativo: articolo 1, commi 2-9

Anche per il primo trimestre 2023 viene disposto il riconoscimento del credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, incrementando le misure rispetto a quelle previste in precedenza.

Ferme restando le specifiche condizioni previste, vengono riconosciuti:

- alle imprese energivore, un credito d'imposta pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
- alle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 KW, un credito d'imposta pari al 35% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
- alle imprese gasivore e non gasivore, un credito d'imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel primo trimestre 2023.

B3. CERTIFICAZIONE SULLA QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Riferimento normativo: articolo 1, comma 272

Sono state ampliate le condizioni e il termine di accesso alla certificazione sulla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo.

La certificazione, rilasciata dall'organo di revisione legale, concerne l'attestazione della qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio

A seguito di tale modifica normativa, le certificazioni disciplinate dalla norma possono essere richieste fino a quanto non vi sia stata la contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate con la notifica di un processo verbale di constatazione.

C. NOVITA' IN TEMA DI IVA

C1. CESSIONI DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI

Riferimento normativo: articolo 1, comma 151

È stato introdotto uno specifico obbligo comunicativo in capo ai soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (mercato virtuale, piattaforma, portale o mezzi analoghi), le vendite di determinati beni mobili, esistenti nel territorio dello Stato, nei confronti di cessionari che non sono soggetti passivi ai fini Iva.

I beni oggetto di tale disciplina saranno individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Stando alla relazione illustrativa della Legge di bilancio 2023, dovrebbe trattarsi delle seguenti categorie di prodotti: telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC, laptop.

I soggetti passivi «facilitatori» saranno tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai propri fornitori e alle operazioni effettuate, secondo le modalità che dovranno essere definite dalla stessa Agenzia sulla base di un successivo provvedimento di attuazione della disciplina.

C2. REGIME SANZIONATORIO OPERAZIONI INESISTENTI IN REVERSE CHARGE

Riferimento normativo: articolo 1, comma 152

È stato integrato il regime sanzionatorio applicabile alle operazioni inesistenti in *reverse charge* aggiungendo un periodo al comma 9-bis.3 dell'articolo 6 del D.lgs. n. 471/1997.

Nelle ipotesi di fatture per operazioni inesistenti imponibili, ove la fattispecie sia soggetta a inversione contabile, non trova spazio la sanzione di favore prevista dalla specifica disposizione (pari alla sanzione amministrativa compresa tra il 5% e il 10% dell'imponibile, con un minimo di €1.000), ma la sanzione ordinaria di cui al comma 6, pari al 90% dell'IVA dell'ammontare della detrazione compiuta.

Tale regime sanzionatorio si applica sempreché l'amministrazione finanziaria abbia provato che il cessionario/committente fosse consapevole dell'intento di evasione o di frode.

Se il cessionario non è stato partecipe della frode, potranno invece applicarsi le sanzioni comprese tra il 5% e il 10% dell'imponibile, con un minimo di €1.000.

C3. CONTRASTO ALL'APERTURA DI PARTITE IVA "FITTIZIE"

Riferimento normativo: articolo 1, commi 148-150

La Legge di bilancio ha previsto misure estensive relative al rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA.

In particolare, all'articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, in materia di dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività, dopo il comma 15-*bis*, sono stati inseriti i commi 15-*bis*.1 e 15-*bis*.2.

Si prevede che l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito delle azioni di contrasto all'evasione e alle frodi, implementi le proprie analisi al fine di intercettare quanto prima nuove partite IVA a rischio, invitando il contribuente a presentarsi in ufficio per l'esibizione dei documenti contabili obbligatori e di ogni altro documento che attesti l'effettivo esercizio di un'attività economica.

In caso di esito negativo del controllo (per mancata presentazione del contribuente ovvero per verifica documentale con riscontro di irregolarità o inidoneità degli elementi prodotti a superare i profili di rischio individuati), l'ufficio emana il provvedimento di cessazione della partita IVA.

Ove la cessazione della partita IVA consegua all'adozione dei provvedimenti di chiusura disciplinati dai commi 15-*bis* e 15-*bis*.1, la richiesta di nuova partita IVA può avvenire esclusivamente previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato alle eventuali somme dovute a seguito delle violazioni fiscali riscontrate e comunque non inferiore a €50.000.

È prevista, inoltre, l'irrogazione di una sanzione di € 3.000 nei confronti della persona fisica destinataria del provvedimento di cessazione, in quanto titolare dell'impresa individuale, dell'attività di lavoro autonomo ovvero in qualità di rappresentante legale.

D. ALTRE NOVITA'

D1. RIFINANZIAMENTO NUOVA SABATINI

Riferimento normativo: articolo 1, commi 414-416

Sono state incrementate le risorse stanziare dall'articolo 2 del D.L. n. 69/2013 per il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore delle PMI che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature, cosiddetta "Nuova Sabatini".

D2. OBBLIGO DI ACCETTARE PAGAMENTI TRAMITE CARTE

Riferimento normativo: articolo 1, commi 385-388

Resta fermo l'obbligo, per tutti i soggetti che effettuino l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti tramite carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) a prescindere dall'importo della transazione.

In particolare, secondo l'art. 15 co. 4-*bis* del D.L. n.179/2012 convertito, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di debito, una carta di credito o una carta prepagata, da parte di un soggetto che effettui l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a €30, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

D4. NOVITÀ DECRETO MILLEPROROGHE

Riferimento normativo: D.L. n. 198/2022

Segnaliamo di seguito le novità di maggior interesse introdotte dal cosiddetto "Decreto Milleproroghe":

1. *Sospensione degli ammortamenti*

Viene esteso all'esercizio in corso al 31.12.2022 e al 31.12.2023 il regime derogatorio di cui all'articolo 60, commi 7-*bis* e ss. del D.L. n. 104/2020, in base al quale i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

2. *Sterilizzazione delle perdite*

Alle perdite civilistiche emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2022 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-*ter* del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4) e 2545-*duodecies* del codice civile.

Gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche sono posticipati all'assemblea che approverà il bilancio 2027.

*** *** ***

Si segnala che la presente *newsletter* ha fornito una panoramica sulle principali novità introdotte dalla Legge di bilancio in relazione alle **società e gli enti con personalità giuridica**.

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in oggetto.